

mente nel suo progetto di riparto, nel mentre non accettava la proposta dell'onorevole ministro di far pagare l'intera indennità d'alloggio ai comuni di residenza del pretore, voleva pure dare a questi comuni un qualche maggiore aggravio per i maggiori comodi e per i maggiori servizi che rendono ad essi i pretori già in essi. Questi esercitano la polizia giudiziaria che negli altri comuni è affidata al sindaco.

Invece secondo l'articolo della Commissione i comuni di residenza, in molti casi, non solo non avrebbero un aggravio maggiore, ma minore di quello che in un riparto proporzionale, eguale fra tutti i comuni, spetterebbe a loro in ragione di popolazione, dacchè questa non rare volte supera la metà ed anche i due terzi della popolazione dell'intero mandamento.

Infatti non è raro il caso, che un capoluogo di mandamento, con molti abitanti, abbia a compire il mandamento pochi comunelli con pochissimi abitanti; ma se a questi noi diamo, secondo il progetto della Commissione, il carico della metà dell'indennità d'alloggio, noi gli aggraviamo molto di più che non il comune di residenza. Carichiamo della metà l'indennità d'alloggio dei comuni che in complesso non hanno che 2000 abitanti, mentre il comune di residenza può averne 10,000, e non avrà che il carico dell'altra metà. Così anche per il caso della divisione in terzi fra due comuni. Il comune di residenza con 10,000 abitanti, può averne unito un altro solo di 1000 o 2000 abitanti; sarebbe ancora una ingiustizia se questo comune minore avesse il terzo della spesa in confronto dell'altro che gli è cinque volte o dieci volte maggiore.

Io quindi avrei proposto l'emendamento che fu letto dal presidente, col quale dico: « Il comune di residenza avrà a suo carico come antiparte il terzo della spesa, ed il rimanente sarà da ripartirsi su tutta la popolazione del mandamento, comprendendo in essa anche la popolazione del comune di residenza. »

Mi pare in questo modo che, mentre il comune di residenza avrà un piccolo onere maggiore, non vi sarà mai il caso però che venga ad essere più favorito degli altri, il che sarebbe in opposizione alla convenienza e giustizia, non che alle chiare intenzioni del ministro e della Commissione.

VARÈ. Il mio emendamento ha una portata limitatissima. Accetto il pensiero che ispira l'articolo; accetterò quelle qualunque modificazioni che venissero proposte in favore dei pretori. Meglio saranno trattati, tanto meglio sarà.

Ma ho trovato un punto speciale in questo arti-

colo che stabilisce la graduazione della indennità di alloggio.

In massima, sono persuaso che sia giusto fare una graduazione. La difficoltà sta nel criterio da assumere; propongono Ministero e Commissione, nelle città, sedi di Corte di appello, il grado massimo; nei comuni, sedi di tribunali, il grado medio, e negli altri comuni il minimo. Non mi pare che questo corrisponda alla ragione per cui si dà questa indennità. La indennità non entra nello stipendio propriamente detto, non è parte della retribuzione che si dà al pretore per il servizio che egli rende allo Stato; essa non è che un mezzo che si vuol dare al funzionario, di vivere, secondo il suo grado, nel luogo dove il suo mandato deve essere adempiuto. Ora, in una città sede di Corte di appello potrebbe darsi il caso che l'alloggio fosse a buon mercato, mentre può essere priva di Corte di appello qualche città tra quelle che vengono in prima linea, le quali hanno un costo di alloggio molto più forte. Siccome ordinariamente il costo dell'alloggio è tanto più forte quanto più grande e più florida è la città, così io credo che sia più logico il prendere per norma la cifra della popolazione di quello che non sia il prendere come norma il fatto accidentale della esistenza di una Corte di appello o della sede del tribunale. Vorrei sostituire adunque questo elemento più adeguato.

Io non sono niente affatto tenero degli esempi che ci vengono di Francia, ma pure di Francia ci venne questo esempio, che mi pare buono, su di una scala molto più grande: tutti gli stipendi della magistratura francese hanno una parte variabile; il consigliere d'Appello che siede a Parigi ha uno stipendio molto maggiore del consigliere d'Appello che siede a Aix o in un'altra città di secondo ordine. Stimo giusto dividere lo stipendio in due parti, una che sia fissa retribuzione del servizio che il magistrato rende, l'altra che sia variabile, come compenso delle spese che necessariamente lo Stato gli fa fare, ponendolo in quella città invece che in un'altra.

È per questo che faccio tale modesta proposta per sostituire, almeno rispetto ai poveri pretori, il criterio della popolazione al criterio dell'esistenza di altre magistrature che non fanno rincarire gli alloggi, come scala delle indennità.

PRESIDENTE. La Commissione intende di esprimere il proprio avviso su questi diversi emendamenti oggi, o desidera che sieno trasmessi alla Commissione medesima perchè riferisca domani?

PUCCHINI, *relatore*. Onorevole presidente, il collega Michellini ha presentato l'ordine del giorno puro e semplice sopra tutte le proposte. La Com-